

D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 75⁽¹⁾ - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche.

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽²⁾.

3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 7 aprile 1998, n. 81.

⁽²⁾ Con D.P.C.M. 7 giugno 2001 sono state emanate disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari.